

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 31

RISOLUZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONFRISCO, CARLONI, DE ANGELIS, FLERES, GALIOTO, Massimo GARAVAGLIA, GIARETTA, LATRONICO, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MANTOVANI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO, PICHETTO FRATIN, Nicola ROSSI, SACCONI, TANCREDI, VACCARI e ZANETTA

approvata il 22 dicembre 2011

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo al mantenimento di una quota del fondo di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220

La Commissione programmazione economica, bilancio

premessi che:

– l'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che una quota del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sia destinata ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali;

– alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari è previsto si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

– le risorse disponibili, a seguito dei rifinanziamenti previsti dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e al netto dei relativi utilizzi, ammontano a euro 100.100.000 per l'anno 2011 ed una quota pari ad almeno 40.000.000 di euro delle risorse disponibili è da destinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 16-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 225 del 2010 ad attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, nonché alla promozione di attività sportive – incluse le manifestazioni sportive di rilevanza internazionale che si svolgono in Italia –, culturali e sociali;

– di tali ultime risorse una quota pari a 6 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del Comitato italiano paralimpico, con l'approvazione, nella seduta della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 7 aprile 2011, della risoluzione 8-00117, una risoluzione (Doc. XXIV, n. 19) di analogo tenore è stata approvata dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato nella seduta del 12 aprile 2011;

– permangono, quindi, da assegnare 94.100.000 euro per il 2011, dei quali almeno 34.000.000 di euro risultano destinati ad attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, mentre i restanti 60.100.000 di euro sono destinati al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori;

– in ragione dell'imminente conclusione dell'esercizio finanziario 2011, ai fini dell'impegnabilità per l'anno 2012 e nelle more dell'approvazione di un atto di indirizzo parlamentare volto ad individuare nel dettaglio i soggetti beneficiari degli interventi, occorre impegnare il Governo

a destinare le suddette somme disponibili sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 ripartendole tra le attività individuate dal citato articolo 2, comma 16-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010;

– sussiste, inoltre, la necessità di riassegnare, ai fini dell'impegnabilità per l'anno 2012, due contributi statali di cui al Fondo previsto dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011), in attuazione della risoluzione n. 8-000100 del 22 dicembre 2010 della V Commissione della Camera dei deputati, che risultano revocati;

– la riassegnazione, in considerazione delle particolari circostanze che hanno determinato la revoca, può essere effettuata in favore degli enti locali ai quali i contributi erano stati originariamente destinati,

impegna il Governo:

a ripartire le somme di cui in premessa, disponibili sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come segue:

74,1 milioni di euro al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui una quota non inferiore a 14 milioni di euro per la promozione di attività sportive, culturali e sociali;

20 milioni di euro per attività di ricerca, assistenza e cura e per interventi infrastrutturali in favore dei malati oncologici;

a riassegnare i contributi revocati, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011).

